

Roma, 01/12/2016

Prot. n. 2137/2016/Servizi

RISPOSTA:

L'originaria formulazione dell'art. 14, comma 1, D.lgs. 33/2013 prevedeva esclusivamente a carico dei titolari *"di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale"* gli obblighi di pubblicazione de:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, le azioni e le quote di partecipazione in società, le funzioni di amministratore e sindaco svolte nell'ambito di società;
- g) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta IRPEF sulle persone fisiche;
- h) le attestazioni e dichiarazioni di cui ai punti g) e f) al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado.

Peraltro, le dichiarazioni di cui ai punti f), g) e h), sono pubblicate solo se il soggetto interessato acconsenta (*"Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima leg-*

ge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano").

Dunque, originariamente tale previsione non si applicava ai dirigenti pubblici.

La recente revisione dell'art. 14 citato ad opera dell'art. 13 D.lgs. 97/2016 ha introdotto, dopo il comma 1, un comma 1 bis, il quale estende i predetti obblighi di pubblicazione a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (*"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"*).

Tuttavia, la circolare in esame sembra contrastare con le disposizioni su richiamate laddove prevede quale obbligo incondizionato a carico del dirigente sanitario la trasmissione delle dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri.

Viceversa, in base alla previsione di legge già citata, anche la trasmissione di quest'ultima tipologia di dichiarazione è subordinata al consenso del dirigente interessato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dare *"evidenza al mancato consenso"*.

Cordiali saluti

Avv. Francesco Maria Mantovani

Consulente Legale Anaa Assomed